

AVVISO

Formazione elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e per l'affidamento di attività tecniche connesse per importi inferiori a Euro 100.000,00 (centomila/00)

PREMESSA

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regione Liguria – I.R.E. S.p.A. (“IRE”) con determinazione dell’Amministratore Unico n. 8056 del 16 ottobre 2018 ha stabilito di procedere alla costituzione – tramite avviso pubblico – di un nuovo elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nonché di un elenco per l'affidamento di attività tecniche connesse, di importo inferiore a € 100.000 (comprensivo di onorari e spese con esclusione della sola IVA) in sostituzione dell'elenco già costituito e in scadenza al 18/10/2018.

Visti:

- l'art. 31 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm. e ii (il “Codice”);
- l'art. 36 del Codice;
- l'art. 157, comma 2 del Codice;
- il DM 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia;
- il DM 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le Linee Guida n.1 “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*” aggiornate al *Decreto Legislativo 56/2017* con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21 febbraio 2018;
- le Linee Guida n. 4 “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” aggiornate al *Decreto Legislativo 56/2017* con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 206 del 1 marzo 2018;
- il Regolamento di IRE per l’“Acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici.”

ARTICOLO 1 - OGGETTO E OPERATORI AMMESSI

Oggetto del presente Avviso è la procedura di formazione di un nuovo elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nonché di un elenco per l'affidamento di attività tecniche connesse, di importo inferiore a € 100.000 (comprensivo di onorari e spese con esclusione della sola IVA). Sono ammessi tutti gli operatori economici di cui all'artt.45, 46 e 48 del Codice, fermo il possesso dei requisiti precisati all'art. 3.

ARTICOLO 2 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CATEGORIE DI OPERE, FASCE DI IMPORTO

IRE necessita, di norma, di affidare servizi di architettura e ingegneria e attività tecniche connesse, afferenti alle seguenti tipologie di **prestazioni professionali**.

Servizi di architettura e ingegneria (come definiti dal Codice e classificati e classificati nella TAVOLA Z2 allegata al DM 17/06/2016):

1. Attività propedeutiche alla progettazione: Studi di fattibilità;
2. Redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica;

3. Redazione del progetto definitivo;
4. Redazione del progetto esecutivo
5. Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo;
6. Coordinamento in fase di progettazione e/o di esecuzione per la sicurezza nei cantieri ai sensi del Dlgs.81/08;
7. Collaudo;

Prestazioni tecniche connesse (di seguito anche “attività connesse”)

8. Verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice;
9. Elaborati e relazioni per requisiti acustici;
10. Monitoraggi ambientali, naturalistici, faunistici, agronomici e geotecnici
11. Attestati di prestazione energetica;
12. Diagnosi energetiche e/o relazioni tecniche in materia di contenimento del consumo energetico secondo il d.lgs. 192/2005 e DM MISE 26/06/2015;
13. Attività di verifica ed ispezioni tecniche su impianti tecnologici;
14. Redazione elaborati relativi a procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale;
15. Rilievi topografici ed edilizi;
16. Fotoinserimenti, redazione e stampa elaborati grafici di progetto;
17. Frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di terreni e fabbricati, procedure espropriative;
18. Pratiche di prevenzione incendi;
19. Studi geologici;
20. Studi trasportistici;
21. Redazione scheda tecnica beni culturali ex art. 16 DM 154/2017.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 7 attengono alla seguenti **categorie di opere** così come specificato nella TAVOLA Z1 allegata al DM 17/06/2016:

1. Edilizia;
2. Strutture;
3. Impianti;
4. Infrastrutture per la mobilità;
5. Idraulica;
6. Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
7. Territorio e urbanistica.

Ad ognuna delle suddette categorie di opere sono associate una o più destinazioni funzionali e per ogni destinazione funzionale sono identificate le singole tipologie di opere (identificativi -ID) come da TAVOLA Z1 del DM 17/06/2016 di seguito riportate:

N.	CATEGORIE	DESTINAZIONI FUNZIONALI	ID OPERE	Ex L.143/49 Class. e cat.
1	EDILIZIA	Insediamenti produttivi Agricoltura- Industria-Artigianato	E.01	I/a – I/b
			E.02	I/c
		Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c
			E.04	I/d
		Residenza	E.05	I/a – I/b
			E.06	I/c
			E.07	I/d

		Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c		
			E.09	I/d		
			E.10	I/d		
		Cultura, Vita Sociale, sport, Culto	E.11	I/c		
			E.12	I/d		
			E.13	I/d		
		Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a – I/b		
			E.15	I/c		
			E.16	I/d		
		Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.17	I/a – I/b		
			E.18	I/c		
			E.19	I/d		
		Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c		
			E.21	I/d		
			E.22	I/e		
		2	STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle NTC	S.01	I/f
					S.02	IX/a
				Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g
					S.04	IX/b
				Strutture Speciali	S.05	IX/b - IX/c
					S.06	I/g - IX/c
		3	IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a
IA.02	III/b					
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03			III/c		
	IA.04					
Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche – discariche inerti	IB.04			II/a		
	IB.05			II/b		
Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi – discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06			II/b		
	IB07			II/c		
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08			IV/c		
	IB.09			IV/b		
	IB.10			IV/a		
Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi	IB.11			--		
	IB.12	--				
4	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	VI/a		
		Viabilità ordinaria	V.02	VI/a		
		Viabilità speciale	V.03	VI/b		
5	IDRAULICA	Navigazione	D.01	VII/c		
		Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a		
			D.03	VII/b		
		Acquedotti e fognature	D.04	VIII		
			D.05	--		

6	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01	Vedi DM 232/1991
		Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02	Vedi DM 232/1991
		Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03	Vedi DM 232/1991
		Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04	Vedi DM 232/1991
		Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05	Vedi DM 232/1991
		Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06	Vedi DM 232/1991
7	TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; Interventi di controllo – vigilanza alimentare	U.01	Vedi DM 232/1991
		Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02	Vedi DM 232/1991
		Pianificazione	U.03	

IRE istituirà:

- **un elenco per i servizi di ingegneria e architettura diviso in due sezioni:**
 - **Fascia A:** per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 - **Fascia B:** per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro fino a 100.000,00 euro.
- **un elenco strutturato in unica sezione, per i servizi relativi alle attività connesse**

Per i servizi di ingegneria e architettura l'operatore è chiamato ad indicare la sezione di proprio interesse, fermo restando la possibilità di iscrizione in entrambe le fasce purché in possesso dei requisiti come infra specificati.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI

Requisiti generali

I soggetti ammessi possono iscriversi purché siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Requisiti speciali

Gli operatori economici che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgeràà/anno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Gli operatori economici di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché:

1. le persone fisiche indicate quali professionisti che svolgeranno i servizi:

- a. abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici;
 - b. siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi professionali;
2. le persone giuridiche: siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate;
 3. in caso di società di professionisti, di ingegneria, di RTI e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di essere in possesso dei rispettivi requisiti di cui al DM del MIT n. 263 del 2 dicembre 2016;

Nel caso di RTI:

4. ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena la non iscrizione dell'intero raggruppamento;
5. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dagli operatori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto MIT n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
6. a pena di non iscrizione, devono prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello della data di pubblicazione dell'Avviso o, se l'istanza risulta successiva alla scadenza di cui all'art. 4, alla data di presentazione dell'istanza.

Limitazioni:

Nell'elenco non sono ammessi raggruppamenti temporanei/contratti di rete non ancora costituiti/istituiti.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Non è consentita l'iscrizione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione dello stesso professionista a più di un raggruppamento a pena la non iscrizione per tutti i gli operatori collegati.

Nel caso di professionisti associati non è consentita l'iscrizione del professionista sia come singolo sia come facente parte dell'associazione, ferme restando le previsioni statutarie dell'associazione medesima.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economico finanziaria richiesti per l'iscrizione all'elenco, previsti al fine di garantire una correlazione dell'esperienza pregressa del professionista con le prestazioni professionali per cui lo stesso richiede l'iscrizione, sono i seguenti:

- Per i servizi di ingegneria ed architettura:
 - ai fini dell'iscrizione all'elenco in **Fascia A** gli operatori devono aver espletato negli ultimi dieci anni, almeno due servizi per ciascuna delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 punti da 1 a 7 per cui chiedono l'iscrizione, relativi a lavori appartenenti ai corrispondenti identificativi ID di opere;
 - ai fini dell'iscrizione all'elenco in **Fascia B**, gli operatori devono aver espletato negli ultimi dieci anni per ciascuna delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 punti da 1 a 7 per cui chiedono iscrizione, servizi relativi a lavori appartenenti ai corrispondenti identificativi ID di opere per un importo complessivo di lavori non inferiore a Euro 1.500.000,00;
- Per le attività connesse: ai fini dell'iscrizione al relativo elenco, gli operatori devono aver espletato negli ultimi dieci anni, almeno quattro servizi per ciascuna delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 punti da 8 a 21 per cui si richiede l'iscrizione.

Ai fini della qualificazione saranno idonei:

- i servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso o, se l'istanza risulta successiva alla scadenza di cui all'art. 4, alla data di richiesta di iscrizione all'elenco, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- in caso di servizi commissionati da soggetto pubblico, i servizi approvati formalmente dal Committente pubblico a prescindere se l'opera sia stata o meno realizzata;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento sarà considerata valida la sola quota di esecuzione formalmente riconducibile all'operatore che richiede l'iscrizione.

Si rinvia per quanto qui non esplicitato ai fini della qualificazione alle Linee Guida ANAC n. 1.

Ulteriori requisiti per particolari prestazioni professionali

- a) per la prestazione **“Coordinamento in fase di Progettazione e/o di Esecuzione per la Sicurezza nei cantieri”**: abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) per le prestazioni afferenti al **“Collaudo”** il soggetto collaudatore o i soggetti componenti la commissione di collaudo devono essere in possesso dei requisiti

- di cui all'art. 216 del DPR 207/2010. Valgono inoltre le limitazioni di cui al comma 7 dell'art. 102 del Codice;
- c) per la prestazione “**Attestati di Prestazione Energetica**” occorre essere iscritti all'elenco dei certificatori della Regione Liguria ex art. 30 della L.R. 22/2007 e ss.mm. e ii.;
 - d) per le prestazioni relative a “**Rilievi topografici ed edilizi**” e “**Studi geologici**” è richiesta la disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata;
 - e) per la prestazione **Pratiche di Prevenzione Incendi**: abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006;
 - f) per la prestazione “**Redazione scheda tecnica beni culturali ex art. 16 DM154/2017**”: eventuali abilitazioni specifiche per predisposizione scheda tecnica ex art. 16 comma 3 DM 154/2017.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a professionisti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare devono essere in possesso anche dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad informare tempestivamente IRE rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati devono procedere alla registrazione sulla piattaforma telematica Sintel raggiungibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.

In particolare, coloro che intendono presentare la propria istanza, se non precedentemente già registrati sulla piattaforma Sintel, dovranno preventivamente registrarsi gratuitamente e successivamente **qualificarsi specificamente** per IRE. Resta inteso che qualora un operatore **non si fosse qualificato** per IRE, lo stesso, benché abbia trasmesso la propria istanza di iscrizione, non potrà essere invitato, senza nulla pretendere.

Ai fini della registrazione a Sintel è sufficiente il possesso di firma digitale in corso di validità e di indirizzo PEC.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno inviare l'istanza di iscrizione, **a pena di inammissibilità, firmata digitalmente** via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo irespa-gare@legalmail.it indicando nell'oggetto: “**DOMANDA ISCRIZIONE ELENCHI PROFESSIONISTI**”.

Si precisa che gli elenchi verranno istituiti la prima volta sulla base delle istanze pervenute entro il **21 novembre 2018**. Gli elenchi verranno aggiornati con cadenza almeno trimestrale.

L'istanza deve contenere la seguente documentazione:

- **DOMANDA DI ISCRIZIONE** firmata digitalmente, redatta conformemente all'ALLEGATO A;
- **FILE EXCEL ISCRIZIONE** opportunamente compilato nei relativi fogli, ivi specificamente inclusi “Dati richiedente”, “Dati mandante” ove pertinente, “Tabella prestazioni” e “Scheda prestazionale” e firmato digitalmente;
- **Curriculum professionale** firmato digitalmente, redatto conformemente all'ALLEGATO B.

Si precisa che in caso di istanze di iscrizione che perverranno successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 4, l'ultimo decennio di riferimento è quello antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

Per l'iscrizione alle Prestazioni Professionali di cui all'art. 2 punti da 1 a 7, nel foglio "Tabella prestazioni" del FILE EXCEL ISCRIZIONE, nella colonna "Importo Lavori in Euro", occorre riportare l'importo complessivo dei lavori, risultante dalla somma degli importi lavori riferiti ai servizi descritti nel foglio "Scheda Prestazionale", per ciascuna Prestazione Professionale.

Per l'iscrizione alle Prestazioni Professionali di cui all'art. 2 punti da 8 a 21, nel foglio "Tabella Prestazioni" del FILE EXCEL ISCRIZIONE, occorre selezionare le prestazioni di cui si richiede iscrizione.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ' DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Gli elenchi dei professionisti sono costituiti dall'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Avviso.

Gli operatori economici sono iscritti nei rispettivi elenchi secondo l'ordine di arrivo della istanza di iscrizione nella casella PEC sopra indicata.

La domanda di iscrizione, unitamente ai file Excel ed ai curricula professionali saranno custoditi sul server di IRE. Le istanze saranno idonee per l'iscrizione negli elenchi solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui infra.

Istruttoria

- a) Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete o irregolari, si inviterà l'operatore ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione via PEC della richiesta.
- b) In caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, gli operatori economici saranno inseriti in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di arrivo al protocollo dell'istanza.
- c) La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'elenco.
- d) In tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco in occasione del successivo aggiornamento.

Gli elenchi sono aperti e soggetti ad aggiornamento trimestrale, pertanto gli operatori economici interessati potranno sempre presentare domanda ma l'inserimento nel rispettivo elenco avverrà esclusivamente in occasione dell'aggiornamento rispettando sempre l'ordine di arrivo.

Salva la formazione degli elenchi, i successivi aggiornamenti avverranno a seguito di istruttoria che verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'aggiornamento degli elenchi sarà approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico di IRE e pubblicato nel rispetto delle normative pro tempore vigenti in materia di privacy.

Gli elenchi così costituiti ed aggiornati rimangono validi per tre anni dalla data della loro istituzione, salva eventuale proroga che verrà comunicata agli iscritti via PEC.

Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti, a pena di cancellazione, a comunicare ogni fatto o cosa che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione degli elenchi medesimi.

IRE potrà effettuare, fra i professionisti che hanno richiesto l'iscrizione e tra quelli interpellati per uno specifico affidamento, verifiche "a campione" (ex art. 71 DPR n. 445/2000) dei requisiti autocertificati dagli stessi.

In caso di mancata comprova, o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dal relativo elenco nonché all'eventuale applicazione delle sanzioni/adempimenti previste per legge.

IRE effettuerà la verifica dei requisiti dichiarati in capo all'affidatario.

La comprova dei requisiti dichiarati per l'iscrizione agli elenchi dovrà essere fornita, in capo all'affidatario, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, mediante una delle seguenti modalità:

- a) originale o copia conforme certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) originale o copia conforme di contratti sottoscritti con l'amministrazione/ente contraente e relative fatture quietanzate.

ARTICOLO 6 – SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

La cancellazione dagli elenchi è disposta su domanda dell'interessato, ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

- a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica di cui all'articolo precedente.
- b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione della prestazione verso l'Amministrazione o per errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- c) nel caso di mancata comunicazione relativa alla perdita o mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione degli elenchi;
- d) quando l'operatore economico non abbia presentato offerta a seguito di due inviti;
- e) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- f) in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati;
- g) risoluzione contrattuale;

La cancellazione avrà una durata annuale.

Gli operatori iscritti negli elenchi devono, a pena di cancellazione, comunicare, entro 20 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni dichiarate nell'istanza di iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini della gestione degli elenchi.

Qualora si disponga la cancellazione, l'operatore economico potrà comunque presentare nuova istanza e sarà inserito nel relativo elenco in occasione del successivo aggiornamento.

L'operatore potrà chiedere una nuova ammissione presentando nuova istanza con le modalità previste dall'art.4.

L'iscrizione agli elenchi dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ARTICOLO 7 – CONFERIMENTO DI INCARICHI

Gli elenchi potranno essere utilizzati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di incarichi professionali, in particolare dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.

In particolare gli operatori da invitare o cui affidare l'incarico verranno individuati in elenco (scorrendo l'elenco dall'inizio alla fine in ordine di arrivo al protocollo dell'istanza come sopra meglio precisato) tra quelli in possesso dei requisiti, come segue:

- per i servizi di architettura e ingegneria, con riferimento all' ID Opera che risulta prevalente nell'incarico da conferire, tenuto conto della correlazione tra esperienza professionale pregressa (attraverso l'esame della scheda prestazionale, con particolare riferimento all'importo dei lavori delle prestazioni eseguite dell'analogia delle prestazioni rispetto all'oggetto dell'incarico) e del relativo curriculum professionale.;
- per le attività connesse, con riferimento alla analogia delle prestazioni rese rispetto all'oggetto dell'incarico (attraverso l'esame della scheda prestazionale e del curriculum professionale).

In base all'importo stimato della prestazione da affidare (somma degli onorari e spese ed al netto degli oneri fiscali e previdenziali) si procederà ai sensi di legge ed in particolare:

- per le prestazioni di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del Codice, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- per le prestazioni di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000, ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2, lettera b) e dell'art.157 comma 2 del Codice, mediante esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, invitando almeno cinque operatori iscritti in elenco ove esistenti.

Nel caso in cui non fossero ricompresi nell'elenco in numero di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti, IRE si riserva la facoltà di procedere anche all'invito di operatori non iscritti nell'elenco

Si rinvia, per quanto non specificato nel presente Avviso, al Regolamento di IRE per l'Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici, ed in particolare alla possibilità di:

- procedere, anche in deroga ai predetti elenchi, anche mediante avvisi di indagine di mercato specifici;
- derogare dalle modalità di utilizzo degli elenchi in circostanze particolari nel caso in cui il numero degli operatori da invitare per la/e specifica/che prestazione/i non sia dal RUP ritenuto adeguato, in relazione alla tipologia/particolarità dell'incarico da affidare;
- di aumentare il numero degli operatori da invitare, rispetto a quanto desumibile dallo scorrimento dagli elenchi, al fine di incrementare il confronto concorrenziale;

- di affidare prestazioni anche in via diretta, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente, anche a operatori esterni agli elenchi.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO

Per la determinazione del corrispettivo ai fini dell'individuazione della procedura di gara da attivare:

- per i servizi di ingegneria ed architettura si fa riferimento al DM 17.06.2016;
- per le prestazioni non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, si fa ricorso ai criteri di analogia di prestazioni già affidate e dell'impegno lavorativo stimato.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento all'informativa allegata al presente Avviso, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (“Informativa agli interessati”).

ARTICOLO 10 – INFORMAZIONI

IRE si riserva di richiedere ed accertare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel corso delle singole procedure di affidamento in relazione allo specifico servizio da affidare.

La formazione degli elenchi, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali.

IRE non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né all'attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento di incarico.

IRE si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura aperta qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno ampliare la platea dei potenziali concorrenti.

Per le indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema Sintel, si rimanda al documento reperibile sul sito www.arcalombardia.it - “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli OE e nelle Domande Frequenti messi a disposizione nella sezione Help&Faq del sito www.arca.regione.lombardia.it. Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Call Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email: supporto@arcacalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata irespa-gare@legalmail.it al responsabile della formazione e gestione degli elenchi, dott.ssa Roberta Cao.

Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante www.ireliguria.it. Sarà onere degli interessati visionare periodicamente il suddetto sito.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante www.ireliguria.it, sul sito dell'Osservatorio regionale della Liguria www.appaltiliguria.it.

Genova, 16 ottobre 2018

L'Amministratore Unico
Avv. Alberto Pozzo
(documento firmato digitalmente)

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

- **ALLEGATO A** – Domanda di iscrizione;
- **FILE EXCEL ISCRIZIONE** – (composto dai fogli: “Dati richiedente” – “Dati mandante” – “Tabella prestazioni” – “Scheda Prestazionale”) con relative istruzioni di compilazione;
- **ALLEGATO B** - Curriculum professionale;
- **INFORMATIVA AGLI INTERESSATI.**